



Le nuove fideiussioni digitali



Valerio Lemma
Of Counsel, Banking and Finance
Dentons



Ilaria Gobbato
Partner, Public Law and Regulatory
Dentons



Federico Monti
Founder and CEO
Notarify

DENTONS



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Le nuove fideiussioni digitali

Webinar – 18 gennaio 2024

Agenda

- Ilaria Gobbato ❖ Art. 106 comma 3 ultimo periodo. Inquadramento generale
- Valerio Lemma ❖ La digitalizzazione delle fideiussioni. Profili regolamentari
- Federico Monti ❖ Le nuove fideiussioni digitali. Soluzioni tecnologiche per l'utilizzo della garanzia digitale da parte di operatori del settore

**Art. 106 comma 3 ultimo periodo.
Inquadramento generale**

Ilaria Gobbato

Le novità nel Nuovo Codice in tema di “digitalizzazione”

- ❖ Il 1° Luglio 2023 è divenuto efficace il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (*i.e.*: D.lgs. n. 36/2023), con la sole eccezione di alcune disposizioni la cui efficacia era stata rinviata al 1° gennaio 2024.
- ❖ Tra queste: le disposizioni in materia di digitalizzazione.
- ❖ Il legislatore ha dedicato la **Parte II del Libro I del Codice** proprio al raggiungimento di un sistema di e-procurement, mirando ad incentivare l'utilizzo dei servizi digitali da parte della stazione appaltante e degli operatori economici per facilitare e velocizzare l'adempimento degli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione.
- ❖ In tal senso si orientano le disposizioni dell'**art. 19** e dell'**art. 30** del Nuovo Codice:
 - a. l'**articolo 19** esprime un generale favor verso l'utilizzo delle procedure automatizzate con espresso riferimento alla valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30;
 - b. l'**articolo 30**, invece, costituisce la prima disposizione volta ad abilitare l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia di intelligenza artificiale che di registri distribuiti e rappresenta un primo tentativo di porre una disciplina generale per l'ammissibilità della decisione automatizzata da parte della stazione appaltante.

Le nuove fideiussioni digitali: Art. 106 comma 3 ultimo periodo

- ❖ È in tale contesto di generale «favor» verso la digitalizzazione negli appalti pubblici che rientra l'**art. 106, comma 3, ultimo periodo del D. lgs n. 36/2023** ai sensi del quale:



“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1”.

Le nuove fideiussioni digitali: Art. 106 comma 3 ultimo periodo

❖ Quali sono pertanto le **novità**?

1. In primis, si prevede l'obbligo, per la garanzia fideiussoria, di essere “emessa e firmata **digitalmente**”.
2. Inoltre, si prevedono due possibilità alternative di gestione di tale fideiussione:
 - (i) verifica telematica presso l'emittente,
 - (ii) gestione mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

❖ **RATIO della norma**: attenuare il rischio che le fideiussioni presentate nel corso della procedura di gara risultino ex post false o per altri e diversi motivi non escutibili.

I registri distribuiti e la c.d. «opzione blockchain»

- ❖ Nel caso di **tecnologie a registri distribuiti**, l'**art. 106** rinvia alla definizione di «**blockchain**» che ne viene data all'interno del **D.lg. n. 135/2018, art. 8-ter**, il quale dispone che:

“Si definiscono ‘tecnologie basate su registri distribuiti’ le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.

→ Tale definizione non rispecchia pienamente il modello di blockchain richiesto dalle Regole Tecniche predisposte con provvedimento adottato dall’AGID; tuttavia, restituisce in maniera generale quelli che sono gli elementi principali di una tale tecnologia.

- ❖ Inoltre, risulta importante sottolineare come l’utilizzo della **fideiussione digitale gestita mediante ricorso a piattaforme digitali, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti**, è incentivato dal successivo **comma 8** del medesimo **art. 106** il quale prevede che:

“L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3”.

Il bando tipo ANAC n. 1/2023 e la verifica telematica mediante sito internet

❖ Il **bando tipo n. 1/2023**, approvato dall'ANAC con **Delibera n. 309 del 27 giugno 2023**, nello schema di disciplinare di gara prevede che a partire dal 1 Gennaio 2024:

“La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,] L'operatore economico può, alternativamente:

– presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme ... [indicare la piattaforma cui la stazione appaltante è abilitata];

– presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia”.

Il bando tipo ANAC n. 1/2023 e la verifica telematica mediante sito internet

❖ In sintesi, l'ANAC ha provveduto a fissare specifiche modalità tecniche di esecuzione della verifica telematica presso l'emittente laddove ha previsto che la garanzia fideiussoria debba potere essere verificata telematicamente presso l'emittente mediante accesso della stazione appaltante ad un sito internet presso il quale deve essere possibile verificare la garanzia.

❖ Quali sono i possibili **problemi** che tale previsione può comportare?

1. Anzitutto, potrebbero sorgere problemi con riferimento all'effettiva realizzazione di tale sito internet, in quanto la realizzazione di un sito internet dedicato alla verifica delle fideiussioni rilasciate ad un determinato soggetto presenta numerose difficoltà tecniche e determina l'esigenza di tenere in considerazione plurimi aspetti, tra cui quelli della sicurezza e della garanzia dei diritti di riservatezza,
2. Il secondo problema nasce come conseguenza al primo, in quanto le imprese aspiranti concorrenti potrebbero trovarsi nella difficoltà di ritrovare sul mercato una garanzia fideiussoria le cui modalità di verifica siano conformi a quanto richiesto dal bando tipo ANAC 1/2023.

Il regime sanzionatorio

- ❖ Il Bando Tipo n. 1 ANAC non chiarisce qual è la sanzione predisposta nel caso in cui l'impresa produca una garanzia fideiussoria valida ed efficace e rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, ma che non sia verificabile mediante accesso ad un sito internet.
- ❖ Tuttavia, bisogna richiamare la disposizione di cui all'**articolo 101** del Nuovo Codice, secondo il quale la presentazione di una cauzione provvisoria invalida o tardiva (ma non la mancata presentazione della cauzione provvisoria validamente costituita prima della scadenza del termine per presentare offerta) costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione, non sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio, dal momento che quest'ultima può essere attivata per supplire le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e/o economica e che la garanzia provvisoria non costituisce un elemento formale, ma, in quanto posta a corredo dell'offerta, deve ritenersi afferente alla stessa.
- ❖ Da quanto sopra esposto deriva che sarebbe nulla la clausola di un bando di gara con la previsione dell'esclusione del concorrente per avere prodotto una garanzia fideiussoria valida ed efficace, ma non verificabile mediante accesso ad un sito internet.
- ❖ Conseguentemente, le stazioni appaltanti dovranno necessariamente ammettere modalità equipollenti di verifica, pena l'insorgenza di contenziosi volti all'annullamento degli eventuali provvedimenti di esclusione, unitamente alle previsioni della disciplina di gara che dovesse stabilire l'esclusione nel caso di produzione di garanzia fideiussoria valida ed efficace, ma non verificabile mediante accesso ad un sito internet o, alternativamente, gestite mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'emissione della garanzia e la verifica da parte della stazione appaltante

- ❖ Con riferimento all'attuale assetto normativo, non è ancora puntualmente definito il funzionamento delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie.
- ❖ Tuttavia, è possibile ricavare delle indicazioni ulteriori dalle **FAQ** pubblicate dall'**AGID** lo scorso 17 luglio, le quali inoltre chiariscono alcune delle prescrizioni inserite nelle Regole tecniche precedentemente analizzate.
- ❖ In particolare, al **capitolo 6** di tali FAQ si chiariscono i requisiti delle piattaforme per la gestione delle fideiussioni:
 - a. Anzitutto, le piattaforme dovranno essere interoperabili con i dati ANAC per la verifica del CIG e con le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'**art. 25** del Nuovo Codice (dalle quali le piattaforme per le garanzie fideiussorie si distinguono);
 - b. Dopo il rilascio della fideiussione ad opera del soggetto autorizzato, la piattaforma deve memorizzare tramite la blockchain la c.d. "impronta" della garanzia ("hash value"), sia nella versione finale che in eventuali versioni intermedie. A questo punto, l'impronta dovrebbe essere inserita nel fascicolo di gara per poter essere, poi, verificata da parte della stazione appaltante.
- Come sempre, sarà la prassi a chiarire come le disposizioni del Nuovo Codice e le Regole tecniche stabilite dall'AGID saranno attuate nelle procedure di appalto.
- In sintesi, il Nuovo Codice vuole permettere all'operatore economico di fornire una certificazione di origine della fideiussione e di renderne certo, se non il contenuto, almeno le componenti formali, quali la data di sottoscrizione e il soggetto sottoscrittore stesso. In questo modo, una serie di informazioni che non sarebbero immediatamente disponibili alla stazione appaltante (quali le fideiussioni) fanno parte in modo automatico dell'appalto "digitale".

Considerazioni conclusive

- ❖ Qual è quindi l'obiettivo finale di questa novità introdotta dal legislatore?

- ❖ L'obiettivo della novità introdotta dal legislatore all'**articolo 106** è quello di:
 - (i) semplificare ulteriormente il processo di gestione delle fideiussioni tramite il supporto della tecnologia a registri distribuiti,
 - (ii) realizzare in questo modo un'interoperabilità e integrazione tra i diversi sistemi,
 - (iii) digitalizzare e automatizzare il processo di emissione, svincolo, condivisione e controllo all'interno delle procedure di selezioni del contraente.

- In sintesi, la dematerializzazione delle fideiussioni, la riduzione delle richieste di verifica di autenticità e la maggiore trasparenza all'interno del mercato potrà – se posta in essere correttamente – rappresentare un importante step verso una maggiore “efficienza” dell’approvvigionamento pubblico.

- ❖ **NB:** Tuttavia, residuano da un lato delle **incertezze applicative**, che derivano inevitabilmente da un contesto normativo ancora assai scarso e dall'altro delle **difficoltà pratiche operative**, *inter alia*, le stesse stazioni appaltanti, in vista della ormai conclamata interoperabilità e integrazione di tutti i sistemi che partecipano al contesto di e-procurement, dovranno procedere ad una profonda revisione dei processi interni, non solo in funzione di una verificabilità telematica tramite blockchain delle garanzie fideiussorie, ma anche al fine di compiere tale verificabilità adottando le giuste misure tecniche per assicurare la protezione, riservatezza e integrità dei dati.

La digitalizzazione delle fideiussioni. Profili regolamentari

Valerio Lemma

Digital PA

Il nuovo ambiente dei contratti pubblici


- ❖ le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti **digitalmente**
- ❖ mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle **stazioni appaltanti** e degli **enti concedenti**
- ❖ i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in **formato aperto**



La digitalizzazione delle fideiussioni

La garanzia fideiussoria deve:

- ❖ essere emessa e firmata digitalmente
- ❖ verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti:
 - conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1



Il favor per le piattaforme

L'importo della **garanzia** e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10% quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.



La prospettiva degli emittenti

- ❖ Banche
- ❖ Assicurazioni
- ❖ Intermediari finanziari non bancari ex art. 106 TUB che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di **rilascio di garanzie**




Focus

L'emissione in forma digitale

Codice degli appalti non reca indicazioni

Relazione agli articoli e agli allegati della Camera dei Deputati:

- ❖ Va precisato che quando l'operatore economico sceglie la fideiussione “la polizza debba essere c.d. nativa digitale”. L'obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l'efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi
- ❖ A compimento del progetto di digitalizzazione si dovranno realizzare l'interoperabilità e l'integrazione tra i sistemi dei diversi attori, la digitalizzazione e l'automazione del processo di garanzia dall'emissione allo svincolo, la condivisione e l'attestazione all'interno della filiera di dati e processi



Focus


I riferimenti europei

❖ DLT Pilote Regime

❖ “valori mobiliari DLT”: valori mobiliari emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT

❖ MiCAR

❖ “cripto-attività”: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga



Le fideiussioni digitali


Le fideiussioni, emesse e firmate digitalmente, devono essere *sempre* registrate, trasferite e stoccate mediante **DLT**?



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Le nuove fideiussioni digitali Soluzioni tecnologiche per l'utilizzo della garanzia digitale da parte di operatori del settore

Federico Monti



... Il digitale è fragile

Quali sono le criticità delle garanzie fideiussorie tradizionali?



Documento proposto, manomesso da un soggetto diverso dal fideiussore, o falso



Fideiussione rilasciata in modo autentico ma successivamente ritirata dall'erogante




Contenziosi derivanti da contestazioni sulla data di emissione della garanzia fideiussoria

L'argomento della "sicurezza informatica" è molto più ampio di quanto non sia normalmente inteso

Cosa sono i DLT?

Tecnologie basate su registri distribuiti



Registro digitale
distribuito


Mantenuto da una rete privata
di computer

Con un'autorità centrale

Le cui pagine
sono protette dalla crittografia



Cos'è la Blockchain? (1)



Registro digitale
decentralizzato

Mantenuto da una rete
paritaria di computer
(peer-to-peer)


Senza un'autorità centrale

Le cui pagine
("blocchi") sono "incatenate"
attraverso la crittografia

[LINK](#)

Cos'è la Blockchain? (2)

Notarizzazione: la funzione principale della Blockchain




La Blockchain è un libro mastro, un “Registro Distribuito” che ha però delle caratteristiche speciali rispetto agli ordinari DLT: è infatti eterno, immutabile, incorruttibile, indelebile.

È stata creata per gestire e rendere sicure le transazioni di denaro senza intermediari.

Solo la Blockchain è:

- Trustless ✓
- Borderless ✓
- Timeless ✓


La nostra intuizione



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Come notarizzare le Fideiussioni

Una “scatola nera” per automatizzare e certificare i flussi di dati (plug&play)




Sistema multi-blockchain: massima velocità, sicurezza, scalabilità

Permissioned Vs Permissionless

“Il dato sensibile non può essere registrato su Blockchain Permissionless”

	PERMISSIONED	PERMISSIONLESS
Accesso	CONDIZIONATO ❌	LIBERO ✅
Decentralizzazione	SEMI/NO. ❌	SI. ✅
Immutabilità	NO. ❌	SI. ✅
Fiducia	TI TOCCA... ❌	NON SERVE ✅
Dati sensibili	VOLENDO... ❌	NON VUOI. ✅
Verificabilità	COMPLESSA ❌	SEMPLICE ✅
Scalabilità	SPESSO ALTA ✅	SPESSO BASSA ❌

Notarizzazioni (in 60.000+ nodi)



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Certificate of authenticity

This is to certify that the document referred hereunder was notarized by our company at the date and time printed down below.

File hash
664f79ce26d45f0334ee6fedc23006f4




File id: 5c858bc28feb48e7b5e932a8b89e9a4d.pdf
Block hash: 95b891238a1b03d031bcd54946ba0f73664f79ce26d45f0334ee6fedc23006f4
URL Notarify: <https://app.notarify.io/d/4593b>

Certified by
Monday, September 14, 2021
22:41 UTC+1



Make every digital document a "digital original"



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Signatures


Signer	Timestamp	Typology	Signature hash	Document hash
Francesco Rossi	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Biometric	74c1b2d7aa00a54d22c2e914d187bf0dc9d32affaca35a5380ad0eed63bb24d	4e2ead6efd71453ec3b1114becf392b
Marco Ribolla	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Graphic	74c1b2d7aa00a54d22c2e914d187bf0dc9d32affaca35a5380ad0eed63bb24d	4e2ead6efd71453ec3b1114becf392b

File logs


Full name	E-mail	Timestamp	Event
Darrin Heaney	Elmore.Kovacek84@hotmail.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	View
Holly Ferry	Sallie14@yahoo.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	View
Darla Yost	Charley33@gmail.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Irving Prosacco	Bonnie74@gmail.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Taylor Murphy	Dejuan.Rutherford84@yahoo.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Allen Koss	Edmond31@yahoo.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Alma Little I	Zoila_Gutmann85@hotmail.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Lyle Ullrich	Lorraine88@gmail.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download
Charles Rath V	Rickie.Rath76@yahoo.com	Tuesday, September 22, 2020 08:23 UTC+1	Download

Traccia e certifica ogni firma!

Traccia e certifica anche tutti i downloads



Non fidarti, verifica!



Le Blockchain decentralizzate permettono una verifica immediata, semplice e sempre disponibile in piena autonomia e trasparenza, attraverso un portale di verifica indipendente (explorer)

Confronto

Fideiussioni firmate digitalmente e fideiussioni in Blockchain

	FIRMA DIGITALE	BLOCKCHAIN
Accesso	CONDIZIONATO ❌	LIBERO ✅
Decentralizzazione	NO. ❌	SI. ✅
Immutabilità	NO. ❌	SI. ✅
Fiducia	TI TOCCA... ❌	NON SERVE ✅
Usabilità	COMPLESSA ❌	SEMPLICE ✅
Verificabilità	COMPLESSA ❌	SEMPLICE ✅
Scalabilità	SPESSO BASSA ❌	SPESSO BASSA ❌

DENTONS



NOTARIFY
BLOCKCHAIN NEVER LIES

Grazie



Valerio Lemma
Of Counsel, Banking and Finance
Dentons

+39 06 809 120 28
valerio.lemma@dentons.com



Iliaria Gobbato
Partner, Public Law and Regulatory
Dentons

+39 02 726 268 34
ilaria.gobbato@dentons.com



Federico Monti
Founder and CEO
Notarify

office@notarify.io